

04 novembre 2014

parAdigmi



AL NUMERO
45503

*Aiutaci a rendere il cancro una
malattia sempre più curabile*

Fino al 17 novembre
puoi donare 2 euro per
ogni SMS inviando al
45503

per finanziare la
formazione di giovani
ricercatori AIRC

MODELLI SEMPLIFICATI IN CANTIERE: POS E PSC

Come era stato previsto dal decreto "del Fare" del 2013, sono stati emessi i modelli semplificati per la redazione dei Piani di Sicurezza in cantiere. Il D.M. 9 settembre 2014 riporta infatti in allegato i cosiddetti "modelli semplificati" dei seguenti piani:

- **Piano Operativo di Sicurezza (POS)** vale a dire il documento che ogni impresa edile deve predisporre per gestire la sicurezza di ogni cantiere.
- **Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)** vale a dire il piano che un professionista abilitato (Coordinatore per la Sicurezza) deve predisporre per i cantieri in cui è prevista la presenza, anche non contemporanea, di due o più imprese.
- **Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS)** che è una sorta di POS però predisposto dall'impresa che si aggiudica un lavoro pubblico.
- **Fascicolo dell'Opera**, che è una sorta di "istruzioni per lavorare in sicurezza durante le fasi di manutenzione futura dell'opera, predisposto dal Coordinatore per la Sicurezza.

La creazione di un modello semplificato porta di solito ad ulteriori complicazioni, in primo luogo questi modelli non possono essere altro che un semplice suggerimento per la compilazione, tenendo conto che la legge già prevede dei contenuti minimi, che non vengono alterati. Ad esempio il POS "semplificato" sembra essere fatto in modo da evidenziare tutti gli obblighi formativi per i lavoratori, cosa che nelle piccole imprese rappresentano spesso un punto debole.

Quindi applicare il modello semplificato significa dover dichiarare in maniera esplicita che ogni singolo lavoratore ha svolto tutti i corsi obbligatori, mentre non applicarlo può essere un sistema per essere un poco "evasivi" su questo punto.

L'unico modello che appare (forse) di qualche utilità è quello del Fascicolo dell'Opera, un documento il cui iter e la cui sostanza sono ancora gestiti spesso in maniera un po' fumosa. In sostanza il decreto offre soltanto alcuni spunti per migliorare i documenti obbligatori nel caso questi presentassero qualche lacuna.

Chi lo desidera potrà richiederci i modelli POS e PSC in formato .doc, liberamente compilabili.

Prossima- mente

- ◆ Corsi di aggiornamento per carrellisti previsti il 16 novembre e il 10 dicembre

Albo Gestori Ambientali: aggiornato il quadro di riferimento

Lo scorso 7 settembre è entrato in vigore il Decreto Ministeriale n. 120 del 3 giugno 2014 che sostituisce il D.M. 406 del 1998, fissando le competenze dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali e delle sue Sezioni Regionali, i requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali.

Si tratta del quadro normativo di base a cui devono fare riferimento tutti gli enti ed imprese che effettuano raccolta e trasporto di rifiuti (urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi) comprese le attività di bonifica e di logistica intermodale. Rispetto alla situazione odierna non ci sono in vista grosse novità, anche se gli specifici requisiti per l'iscrizione alle varie categorie possono sempre variare mediante Determinazioni del Comitato Nazionale, e quindi altre novità possono arrivare in un secondo tempo.

Si segnalano tuttavia alcuni aspetti significativi:

- 1) I produttori di rifiuti che intendono trasportarli in proprio (se pericolosi entro la quantità di 30 kg/giorno) sono inseriti ora nella nuova **categoria 2-bis**; allo stesso modo è stata inserita la **categoria 3-bis** che riguarda distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Si tratta solo di un cambio di denominazione in quanto le suddette tipologie di enti erano già tenute ad iscriversi - mediante procedure semplificate che sostanzialmente si manterranno - ma non avevano una precisa denominazione (le vecchie categorie 2 e 3 invece sono state abolite da alcuni anni).
- 2) Analogamente le imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri e gli operatori logistici intermodali - altre categorie già esistenti - vengono ora rispettivamente denominate **categorie 6 e 7** (*da non confondersi con le vecchie categorie omonime già soppresse da tempo*).
- 3) Per quanto concerne le CLASSI in cui sono suddivise le categorie (e che determinano anche i diritti di iscrizione e le garanzie finanziarie da prestare) si osserva solo un arrotondamento di quelle delle **categorie 9 e 10** (bonifica di siti inquinati e rimozione amianto): la classe minima di iscrizione consente ora un importo annuo di lavori fino a 200.000 euro contro i circa 51.000 della vecchia normativa.
- 4) Gli articoli 12 e 13 rappresentano una novità importante, in quanto modificano la figura del **Responsabile Tecnico**, ora definita come colui che deve *"assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa nel rispetto della normativa vigente e vigilare sulla corretta applicazione della stessa."* Si tratta quindi di una figura di riferimento che dovrà essere in possesso di requisiti professionali specifici (definiti però non dal decreto ma dal Comitato Nazionale) e che vede sicuramente aumentato il carico delle proprie responsabilità, salvo nei casi in cui non sia il legale rappresentante a coprire direttamente il ruolo del Responsabile Tecnico.
- 5) In particolare il Responsabile Tecnico dovrà sottoporsi ad una "verifica di idoneità" con obbligo di aggiornare ogni 5 anni la verifica stessa. Per i Responsabili Tecnici in carica sarà stabilita la durata del regime transitorio (non superiore comunque a 5 anni) entro cui essere sottoposti a verifica.
- 6) Per quanto riguarda le modalità di presentazione delle domande di iscrizione o di variazione, che da qualche tempo molte Sezioni regionali accettano anche per via telematica, il decreto è molto "morbido", nel senso che concede fino a 3 anni di tempo perché tutte le sezioni abbandonino definitivamente la modalità cartacea.

- 7) Un aspetto del tutto innovativo riguarda l'**idoneità tecnica dei mezzi di trasporto usati** dalle imprese: mentre fino ad oggi era necessaria una perizia giurata redatta da un tecnico (ingegnere, chimico, biologo o medico igienista), adesso sarà il Responsabile Tecnico a dover "attestare" questo aspetto. Questa attestazione dovrà essere prodotta anche per le iscrizioni in via semplificata della categoria 2-bis (trasporto conto proprio) anche se in questo caso non esistendo il responsabile tecnico sarà senz'altro effettuata dal legale rappresentante.
- 8) Le procedure di iscrizione dovranno essere concluse entro 60 giorni, e i rinnovi entro 30 giorni, con l'obbligo di presentare la domanda almeno 5 mesi prima della scadenza. Per le imprese con certificazione ISO 14001 o registrazione EMAS, sarà possibile accettare autocertificazioni come forma di rinnovo automatico;
- 9) Per le procedure ordinarie (cioè esclusa la categoria 2-bis) dovranno essere prodotte anche copie conformi delle carte di circolazione dei veicoli, e la firma di accettazione dell'incarico da parte del Responsabile Tecnico dovrà essere autenticata.
- 10) I diritti annuali di iscrizione sono stati "arrotondati" con lievi aumenti o diminuzioni rispetto a quelli attualmente in vigore, originariamente stabiliti in lire; una novità importante è la possibilità in sede di iscrizione di pagare non l'intera quota annuale ma solo una frazione sulla base dei mesi che mancano alla fine dell'anno.

Concludiamo ricordando che siamo a disposizione per ogni tipo di pratica di iscrizione o variazione presso le Sezioni regionali dell'Albo.

Norme antincendio per gli asili nido e altre attività

Nel mese di luglio sono state emanate diverse nuove "regole tecniche", vale a dire Decreti Ministeriali che regolano specifiche attività soggette alla Prevenzione Incendi. Fra queste si segnala il **D.M. 16 luglio 2014** che tratta gli **asili nido**, in vigore dal 28/08/2014.

E' con il DPR 151/2011 che gli Asili Nido ottengono uno specifico riconoscimento, infatti mentre per le scuole in genere il Certificato di Prevenzione Incendi è obbligatorio con la presenza di almeno 100 persone all'interno della struttura, per i nidi è stato imposto un **limite di 30 persone**, comprensive di bambini e adulti. Pertanto oggi la maggioranza delle strutture di questo tipo è soggetta all'obbligo di CPI.

Una parte delle disposizioni si applica comunque ai nidi più piccoli.

Le norme più esaustive si applicano per gli asili nuovi o soggetti a ristrutturazioni, mentre per quelli già esistenti è comunque previsto l'obbligo di adeguamento secondo un calendario prestabilito, salvo il caso che non abbiano già ricevuto una "approvazione" da parte dei Vigili del Fuoco.

Fra gli aspetti trattati dal decreto, ricordiamo la necessità di separazione da altre strutture, l'accessibilità ai mezzi di soccorso, le caratteristiche delle vie d'esodo, la resistenza al fuoco e la reazione al fuoco dei vari materiali, la limitazione del carico d'incendio. La presenza di attrezzature idriche antincendio è prevista nel caso di presenza di oltre 100 persone. Dovrà essere presente un impianto di rivelazione e allarme incendio, e un numero di addetti antincendio pari ad almeno 4 persone ogni 50 bambini.

Altri decreti usciti nello stesso periodo hanno dettato nuove norme di prevenzione incendi per gli aeroporti (D.M. 17 luglio 2014), gli interporti (D.M. 18 luglio 2014) e per gli autodemolitori con superficie superiore a 3.000 mq (D.M. 1 luglio 2014).



Via della
Costituzione, 30
41058 VIGNOLA (MO)
c.f. e p. iva
02813710361

Telefono:
059-765293

Fax:
059-7703316

posta@paradigmi.net

www.paradigmi.net



*Il 12 marzo 2015
scade il termine per
aggiornare la
formazione degli
utilizzatori di
carrelli elevatori,
piattaforme di
sollevamento,
macchine
operatrici, gru, ecc.,
che hanno
conseguito
l'abilitazione prima
del 13 marzo 2013*

Esenzioni per depositi carburanti di aziende agricole

Per effetto del Decreto Legge 91, convertito in Legge n. 116 del 11 agosto 2014 (articolo 1-bis) le imprese agricole sono esentate dagli adempimenti di prevenzione incendi (richiesta CPI) per i depositi di prodotti petroliferi fino a 6 metri cubi, anche provvisti di erogatore.

Per le imprese non agricole resta il limite di 1 metro cubo. La norma, si applica - letteralmente - a qualsiasi prodotto petrolifero, quindi non solo al gasolio ma anche alla benzina. Ci auguriamo che questa "svista" del legislatore venga corretta tempestivamente.

Si sottolinea comunque la necessità di mantenere in ogni caso idonee misure di sicurezza e di protezione ambientale (tettoia, vasca di contenimento, distanze di sicurezza, sicurezza elettrica, estintori portatili).

Formazione e protezione dei lavoratori occasionali

Il Ministero del Lavoro ha precisato, rispondendo ad appositi quesiti (Faq) sul Testo Unico della sicurezza (D.Lgs. 81/08), che l'utilizzo, anche occasionale, di personale retribuito con i buoni del lavoro (Voucher) fa scattare l'obbligo di osservare tutti gli adempimenti previsti per la sicurezza sul lavoro, dal redigere il Documento di valutazione dei rischi (DVR), agli obblighi di formazione e informazione del lavoratore, dalla dotazione di dispositivi di protezione individuali, alla sorveglianza sanitaria. Questo si applica anche per i lavoratori autonomi (artigiani, piccoli commercianti, ecc.) che utilizzano occasionalmente personale da retribuire con buoni del lavoro.

La ricorrenza dell'obbligo di osservare il D.Lgs. 81/08, spiega il Ministero, è prevista dallo stesso che all'Art. 3, comma 8: ***“Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio [...], le norme in materia di sicurezza e salute si applicano con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili”***.

Un altro quesito (Faq) sottoposto al Ministero del Lavoro chiede di sapere se colui che svolge uno stage o un tirocinio formativo possa essere equiparato al lavoratore, al fine dell'applicazione della normativa sulla sicurezza. Il Ministero ha risposto affermativamente, di conseguenza nel caso in cui in un'azienda o in uno studio professionale siano presenti soggetti che svolgano stage o tirocini formativi, il datore di lavoro è tenuto ad osservare tutti gli obblighi formativi connessi alla specifica attività svolta (se la persona che svolge lo stage o il tirocinio formativo non dimostri di averla già effettuata).

Paradigmi Srl è una società di consulenza e servizi, operante in diverse aree dell'Italia centro-settentrionale. La società è stata costituita nel 2002, su iniziativa dell'amministratore, che aveva maturato in precedenza un'esperienza decennale nel settore, e di un gruppo di professionisti con i quali erano state avviate importanti collaborazioni e sinergie. Gli ambiti di intervento sono molto numerosi, e possono essere riassunti in servizi tecnici e di consulenza negli ambiti della **sicurezza sul lavoro, l'ambiente e la qualità**. Fra le altre specializzazioni si segnalano i servizi in materia di **acustica ambientale e tecnica**, sulla tutela dei **dati personali**, e le attività di **formazione**, per le quali Paradigmi collabora con altri professionisti e società per offrire una vasta gamma di soluzioni alla clientela.